



27123.18

C-I

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO
MAURO DI MARZIO
PAOLA VELLA
EDUARDO CAMPESE
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Compensò del
curatore
fallimentare

Ud.
03/07/2018
CC
Cron 27123

ORDINANZA

sul ricorso 10902/2013 proposto da:

Angelo in proprio, quale cessato curatore del Fallimento n.
19/1981 Antonio e Lucia, elettivamente domiciliato
in

rappresentato e difeso da se medesimo;

-ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento n.19/1981 di
Lucia, in persona del curatore dott. Macale

Antonio e i
elettivamente

ok
1285
2018

π.

domiciliata in

, giusta

procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LATINA del 20/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il secondo
motivo di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Angelo ha presentato al Tribunale di Latina istanza di
liquidazione del compenso per l'attività di curatore del fallimento di
Antonio e di Lucia sua socia di fatto, indicando la
somma di € 5.127,42 a corrispettivo del periodo di svolgimento
dell'incarico (dall'avvio della procedura, cioè, sino al tempo della
revoca dallo stesso).

Per dare seguito all'istanza, in data 20 settembre 2012 il Tribunale
ha depositato il decreto che qui di seguito si riporta: «il Collegio
composto da Cerasoli, Lollo, Amatore, tenuto conto dell'attività
svolta dall'avv. liquida € 1000,00 quale compenso».

2.- Avverso tale decreto ha proposto ricorso Angelo,
articolando due motivi per la sua cassazione.

Al ricorso resiste, con controricorso, il Fallimento di _____ e _____ nella persona del curatore subentrato nella procedura. Lo stesso ha anche depositato memoria.

3.- Nel suo atto di costituzione, il Fallimento resistente ha preliminarmente sollevato un'eccezione di tardività del ricorso, per violazione dell'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

Al riguardo, ha così rilevato: «il ricorrente sostiene di avere ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato in data 20 febbraio 2013 ..., ma omette di riferire che il medesimo provvedimento gli venne inoltrato in forma integrale» dal nuovo curatore «a mezzo raccomandata a.r. ..., spedita il 30 novembre 2012» e di averla «ricevuta il 28 dicembre 2012».

L'eccezione dev'essere respinta.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine «per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi adottati dal tribunale fallimentare, e dunque anche avverso il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore», decorre «dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati, la quale deve essere eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere (e dunque non curatore) e, proprio in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, *aliunde* acquisita, del provvedimento stesso» (Cass., 10 febbraio 2006, n. 2991).

4.- Sottolineato che la fattispecie concreta si inquadra nell'ambito delle procedure fallimentari connotate dalla presenza di più curatori

succedutisi nella funzione, il ricorrente assume la sussistenza di due distinti vizi di violazione di legge.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in particolare, violazione degli artt. 39 legge fall., 101, 162, 747 cod. proc. civ., oltre che della norma dell'art. 111 Cost. Rileva, in sostanza, di non essere stato convocato dal Tribunale per essere ascoltato in punto di determinazione del compenso per l'attività svolta e, quindi, la violazione del principio del contraddittorio. E altresì ricorda che, secondo la pronuncia 30 luglio 2012, n. 13551, questa Corte ha ritenuto che la «previsione della complessiva determinazione del compenso del curatore, e del successivo riparto tra i curatori succedutisi nella funzione, comporta l'unitarietà della situazione sostanziale e quindi la necessità della partecipazione al provvedimento camerale di cui all'art. 39 legge fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito la qualità di curatore nel rispetto del principio del contraddittorio».

Con il secondo motivo, poi, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 39 legge fall., 135 comma 4 cod. proc. civ., d.m. n. 570/2012, oltre che della norma dell'art. 111 Cost. Il provvedimento impugnato - così si rileva - è «affetto da carenza assoluta di motivazione», tale non potendo di certo essere considerato il mero e generico richiamo all'«attività svolta». D'altro canto, il «Tribunale non poteva» - così anche si segnala - «omettere di liquidare le somme simultaneamente ai due curatori: il cessato e il nominato»; per di più, il compenso liquidato al nuovo curatore non è stato neppure comunicato al ricorrente, così ancora violando la regola della «unitarietà della liquidazione dei compensi ad entrambi i curatori ex art. 39 legge fall.» e compromettendo ogni possibilità di controllo sulla correttezza

della ripartizione tra i due curatori della somma così complessivamente liquidata.

5.- Il ricorso merita di essere accolto, in relazione ad entrambi i motivi in cui lo stesso viene ad articolarsi. I contenuti espressi in questi motivi riflettono, invero, consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, che erroneamente il Tribunale di latina ha trascurato di prendere in considerazione.

In punto di rispetto del contraddittorio si veda (anche per l'indicazione di ulteriori precedenti) la recentissima pronuncia di Cass., 6 giugno 2018, n. 14631: «in tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica».

Sul punto del difetto di motivazione, di cui al secondo motivo di ricorso, _____

va richiamata in particolare la decisione di Cass., 4 settembre 2009, n. 19230: risulta «affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquida il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale

